

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA

TARIFE DI RIMORCHIO

Ordinanza N.22/2005

Il Capitano di Vascello (CP), sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto della Spezia:
....OMISSIS....

ORDINA

ART.1 - Con decorrenza dalle ore 08.00 del giorno 14 FEBBRAIO 2005, le tariffe per il servizio di rimorchio nelle zone A, B e C sotto specificate, da applicarsi a tutte le navi, nella rada e nel porto della Spezia, sono così fissate per ogni rimorchiatore impiegato nella prima ora o frazione di essa nelle zone A e B, e per le prime due ore o frazione di esse nella zona C :

SCAGLIONI DI STAZZA LORDA INTERNAZIONALE G.T.	ZONE DI RIMORCHIO		
	A	B	C
1 - 2.000	312,59	468,31	624,03
2.001 - 3.000	451,47	471,67	893,63
3.001 - 4.000	533,39	799,50	1.065,03
4.001 - 6.000	793,69	1.190,54	1.587,38
6.001 - 8.000	851,79	1.275,94	1.704,16
8.001 - 10.000	1.139,99	1.709,40	2.281,14
10.001 - 13.000	1.342,18	2.012,69	2.683,79
13.001 - 16.000	1.606,55	2.406,63	3.210,79
16.001 - 20.000	1.751,81	2.611,74	3.482,13
20.001 - 25.000	1.802,94	2.702,96	3.580,32
25.001 - 30.000	1.894,17	2.840,09	3.787,75
30.001 - 35.000	1.961,57		
oltre 30.000 tsl per ogni 5.000 tsl in più o frazione	67,40	101,68	133,63

ZONA A: Servizio di rimorchio da rada interna a porto e viceversa, movimenti nel porto o nella rada interna, escluso quanto previsto nei punti B e C ;

ZONA B: Servizio di rimorchio compiuto nelle acque comprese tra il Cantiere Muggiano e Punta Calandrello e nelle acque comprese tra il seno di Panigaglia e Punta del Varignano o che si svolga e si protragga all'esterno della diga foranea ; (Banco di S. Andrea)

ZONA C: Servizio di rimorchio compiuto da o per le darsene dell'Arsenale Marina Militare e per l'immissione delle navi in bacino o viceversa.

Per i rimorchi che si svolgono in zone distinte sarà applicata la tariffa riferita alla zona più alta.

Gli scaglioni di stazza devono intendersi riferiti alla stazza lorda internazionale (G.T.) come risultante dai certificati di stazza della nave, rilasciati ai sensi della Convenzione di Londra sulla stazzatura delle navi del 1969.

Per quelle non dotate del suddetto certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.) ottenuto utilizzando la formula all'uopo predisposta dal Registro Italiano Navale (R.I.Na.) e di seguito riportata:

G.T. = K1V (dove **V = 2,832 VLT** e **K1 = 0,2 + 0,02 Log.10V**)

(VLT = volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli stazza nazionale).

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa dell'irreperibilità dei dati in essa compresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n.653/94, che consente, sia pure con una approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$G.T. = VE \times a$$

dove $VE = L \times B \times H$

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato Internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave;

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

fino a	VE	a
	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000 e oltre	0,28

Per le navi traghetto, il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

- **TRAGHETTI PASSEGGERI** = 0,69
(Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)
- **TRAGHETTI MERCI** = 0,85
(Ro-Ro Cargo)

L'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal certificato di classe oltre che dai libri/registri degli istituti di classifica.

ART.2 - La prestazione di rimorchio ha inizio nel momento in cui il rimorchiatore giunge sottobordo alla nave che ha richiesto la prestazione stessa, e termina nel momento in cui il Comandante della nave ne dà comunicazione al Capitano del rimorchiatore.

Per ogni rimorchiatore ordinato e giunto sotto bordo, ma non impiegato, oppure, ordinato ma non disdetto, entro le ore 18:00 dello stesso giorno, sarà applicata la tariffa base diminuita del 60%.

Per ogni rimorchiatore ordinato in eccedenza a quello adibito dal concessionario al servizio notturno (dalle 23:00 alle 06:00) ma non impiegato ovvero non disdetto, entro le ore 18:00 dello stesso giorno, sarà applicata la tariffa per detto servizio diminuita del 60%.

ART.3 - Nelle zone di rimorchio "A" e "B", qualora la prestazione si protragga oltre un'ora, e nella zona "C" qualora si protragga oltre due ore, per ogni ora o frazione di essa, computata alla mezzora si applicherà una nuova tariffa base commisurata al 50% di quelle elencate al precedente ART.1 in relazione allo scaglione di stazza ed alla zona di rimorchio appropriati.

ART.4 - Alle prestazioni ordinate dalla Marina Militare Italiana per navi militari italiane si applica una tariffa base commisurata al 30% di quelle elencate nel precedente ART.1 in relazione all'appropriata zona di rimorchio, sostituendo alla stazza il dislocamento standard dichiarato dal Comandante.

ART.5 - Per l'assistenza sotto bordo alle navi per esigenze di sicurezza, sia se ordinata dall'Autorità Marittima, che a richiesta degli interessati, è dovuta per ogni rimorchiatore la tariffa base di Euro 189,42 per ogni ora o frazione di ora computata alla mezzora di assistenza, con l'aggiunta delle pertinenti maggiorazioni di cui al successivo articolo 7. L'assistenza non può comprendere operazioni di trazione o spinta alle quali pertanto deve applicarsi la tariffa di rimorchio.

ART.6 - Per l'assistenza svolta durante i giri di bussola è dovuta la tariffa base prevista dall'ART.1 per la zona "C", comprensiva della maggiorazione prevista nel caso di macchine ferme ed indipendentemente dal tempo impiegato.

ART.7 - In aggiunta alla tariffa base sono stabilite le sottoelencate maggiorazioni:

- a) Operazioni di rimorchio con macchine ferme : 40% ;
- b) Operazioni di rimorchio con cavi del rimorchiatore : 10% ;
- c) Operazioni di rimorchio iniziate prima delle 08.00 e dopo le 17.00 dei giorni feriali : 50% ;
- d) Operazioni di rimorchio effettuate nei giorni festivi, considerati tali ai sensi di legge :
se iniziate dopo le 08.00 e prima delle 17.00 : 50% ;
se iniziate dopo le 00.00 e prima delle 08.00 oppure dopo le 17.00 e prima delle 23:59 : 100% ;
- e) Operazioni di rimorchio iniziate dopo le 08.00 e prima delle 17.00 del sabato: 40% ;
- f) Per le prestazioni effettuate dalle 23.00 alle 06.00, in aggiunta a quanto previsto ai punti c) e d), si applica una ulteriore maggiorazione del 50%.

Per le prestazioni rese a cavallo di due orari sarà applicata la tariffa riferita all'ora di inizio della prestazione stessa.

ART.8 - Per le prestazioni di seguito indicate, rese da ciascun rimorchiatore sono stabilite le sottoelencate tariffe, oggettive alle maggiorazioni di cui ai punti c), d), e) del precedente articolo 7 :

- a) fornitura di vapore per salpare le ancore e per l'ormeggio ed il disormeggio : le stesse tariffe previste all'Art. 1 e 3;
- b) fornitura di vapore per le operazioni diverse da quelle sopra indicate : Euro 189,42 per ogni ora o frazione di ora computata alla mezzora ;
- c) pompaggio di acqua : Euro 189,42 per ogni ora o frazione di ora computata alla mezzora.

ART.9 - Qualora sia necessario effettuare prestazioni a più navi riunite in gruppo, a richiesta dello stesso utente saranno applicate sia la tariffa base che le maggiorazioni previste con le medesime modalità riferite alla nave che nel gruppo ha la stazza più alta.

Le operazioni di apertura e chiusura del gruppo si considerano una operazione continuativa quando siano interrotte soltanto per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di inserimento e sfilamento di altre navi del gruppo, e sempre che il responsabile dell'operazione non abbia messo in libertà il/ i rimorchiatore/i.

ART.10 - Qualora nel periodo di costanza tariffaria il prezzo CIP del gasolio vigente alla data di emanazione delle presenti tariffe debba variare in misura superiore al 10%, le tariffe medesime saranno suscettibili di proporzionale diretto adeguamento per l'intera variazione registrata, la cui misura sarà comunque fissata da apposita Ordinanza della Capitaneria di Porto della Spezia.

La verifica dell'andamento dei prezzi CIP del gasolio sarà l'ultimo prezzo CIP del gasolio cui è conseguita la variazione tariffaria.

ART.11 - Salvo diverso accordo, le fatture devono essere saldate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione. Per il ritardato pagamento sarà dovuta una indennità di mora commisurata, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di sconto, in vigore alla data di emissione delle fatture, aumentato di due (due) punti percentuale.

ART.12 - Gli importi della tariffa base e dei compensi fissi, indicati nella misura massima nel presente provvedimento, possono essere soggetti a deroghe, a condizione che le stesse rispondano a criteri compatibili con la normativa nazionale e comunitaria a tutela della concorrenza, assicurando la parità di trattamento degli utenti.

ART.13 - Con l'entrata in vigore del presente provvedimento sarà abrogata l'ordinanza n. 15/2002 .

La Spezia, 11 febbraio 2005

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Ilarione DELL'ANNA